

Capitolo 2

Verso la valorizzazione del paradigma educativo

SOMMARIO: - Sezione 1. Le ipotesi di riforma del sistema francese tendenti a rafforzare la specificità della giustizia minorile. - § 1. Esigenze di ulteriore consacrazione dei principi. - § 2. Le ipotesi di valorizzazione della risposta educativo-responsabilizzante. - Sezione 2. Le proposte di riforma in Italia per una differenziazione del trattamento penale. - § 1. Principi e presupposti di legittimazione per l'applicazione delle risposte. - § 2. Verso un sistema sanzionatorio specifico orientato in senso educativo.

In una linea di tendenziale coerenza con l'evoluzione interna e sovranazionale che ha condotto alla realizzazione di sistemi di giustizia minorile rispondenti alla peculiarità della condizione minorile, talune ipotesi di riforma – rinvenibili nei sistemi francese (*Sezione 1*) e italiano (*Sezione 2*) a confronto – ne hanno espressamente indicato, o sembrano comunque sostenere, una prospettiva di valorizzazione della specificità e della finalizzazione educativa.

Sezione 1. Le ipotesi di riforma del sistema francese tendenti a rafforzare la specificità della giustizia minorile.

Tale opposta direzione si può rilevare ai diversi piani dell'affermazione dei principi (§ 1) e dell'applicazione della risposta educativo-responsabilizzante (§ 2).

§ 1. Esigenze di ulteriore consacrazione dei principi.

Tra gli obiettivi della nuova volontà di riforma promossa in sede governativa, vi era quello di riformulare l'attuale testo speciale di riferimento, ritenuto non più adeguato a fronteggiare il fenomeno della delinquenza minorile così come oggi si presenta. Si è altresì constatato come, in realtà, dell'originario testo l'*ordonnance* del 1945 non conserva ormai che la denominazione, essendo stata profondamente modificata dal legislatore fino al 2011. Al di là della complessa questione sul mutamento dell'adolescente, l'idea di riunire tutte le disposizioni concernenti i minori autori di reato in un unico testo, poco importa se sotto l'ipotizzata nuova denominazione di *code de la justice pénale des mineurs*¹, senza alcun rinvio ai testi di carattere generale², sembra poter garantire una maggiore coerenza tra le diverse disposizioni e facilitare la fruizione degli interpreti. Sotto questo profilo, la scelta

¹ Rapport Varinard, prop. n° 1, p. 47.

² In specie rispetto alle disposizioni relative alle misure ed obbligazioni applicabili ai minori, prop. n° 4 seg..

compiuta dal comitato redattore del suddetto progetto di reiterare il rinvio ai testi generali³, manterrebbe l'illeggibilità criticata nel testo in vigore.

La commissione Varinard aveva ricondotto l'importanza dell'esistenza di un diritto penale minorile autonomo ai testi sovranazionali ed interni, ritenuti, in coerenza con lo spirito del commento generale del Comitato dei diritti del minore⁴, come dei riferimenti indefettibili. Nel suo rapporto, l'autonomia del diritto penale minorile è elevata al rango di principio sovra-legislativo dell'auspicato nuovo testo di riferimento summenzionato, il quale si aprirebbe con un articolo preliminare precisante la filosofia generale⁵. Una prospettiva che, come si è anticipato, è stata ripresa e ulteriormente integrata nel progetto di questo codice dedicato⁶. Tale disposizione sembra opportunamente integrare quanto attualmente contenuto agli artt. 122-8 del *code pénal* e 2 dell'*ordonnance*, il *PFRLR* fissato nel 2002 dal *Conseil constitutionnel* in materia di giustizia minorile⁷, preceduti da un riferimento esplicito all'esigenza di tenere conto dei diversi interessi contrapposti. Tra i principi guida del futuro diritto penale sostanziale minorile, che i richiamati progetti di riforma vorrebbero riaffermati nella prima parte del futuro *code de la justice pénale des mineurs*, pertanto si ritrovano: il primato dell'educativo, nella bipartizione della finalità educativa di tutte le risposte penali rivolte al minore e del carattere sussidiario della pena; l'attenuazione della responsabilità penale dei minori in funzione dell'età, fatte salve le attuali eccezioni che, come si è già detto, i due testi in parola hanno mantenuto; nonché il carattere eccezionale del ricorso alla detenzione⁸. Anche i principi d'ordine processuale penale vigenti sarebbero riaffermati in quanto tali dai progetti di riforma presi in esame. Seppur con le importanti modifiche ed integrazioni già riscontrate al capitolo precedente, il sistema delle giurisdizioni e degli attori specializzati per i minori sarebbe mantenuto nelle

³ Art. 113-5 del progetto di *code de la justice pénale des mineurs*, cit..

⁴ Observation générale n° CRC/C/GC/10 du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, 2007, cit..

⁵ Prop. n° 5 del rapport Varinard: «*Afin de concilier l'intérêt du mineur avec les intérêts de la société et des victimes, la responsabilité pénale des mineurs capables de discernement est mise en œuvre conformément aux dispositions du présent code, dans le respect du principe d'atténuation de cette responsabilité en fonction de leur âge et en recherchant leur relèvement éducatif et moral par des sanctions éducatives ou des peines adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées et mise à exécution par des juridictions spécialisées ou selon des procédures appropriées.*», p. 56.

⁶ Nel quale, dunque, figurerebbe il riferimento anche alle «*mesures éducatives*»; per il resto riproducendo, nella forma e nel contenuto, quello sopra riportato.

⁷ Considérant n. 26 della decisione n° 2002-461, cit..

⁸ Prop. n° 6 del rapport Varinard; artt. 111-2 ss. del testo cit..

ipotesi di riforma del diritto penale minorile⁹, ivi compreso il principio della doppia competenza, civile e penale, del giudice specializzato¹⁰. Tale quadro di riferimento sarebbe integrato da ulteriori principi, come quello della «coerenza della risposta penale»¹¹.

In direzione di un modello più garantista, entrambi i gruppi di lavoro considerati hanno proposto l'affermazione legale del principio del primato dell'interesse del minore¹², benché in una accezione un po' riduttiva del concetto introdotto dalla *Convenzione sui diritti del fanciullo* del 1989. In specie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del futuro codice dedicato, si è proposto di esplicitare il principio, fissato in sede giurisprudenziale, di considerare l'età del minore al momento dei fatti¹³, e che in caso di dubbio sull'età del soggetto sia ritenuta quella più bassa risultante dagli accertamenti specifici¹⁴.

In tema di soglia d'imputabilità, poi, la commissione Varinard ha proposto di fissare un'età minima di responsabilità penale, ipotizzando che l'azione penale possa essere esercitata nei confronti di un minore solo a partire da dodici anni compiuti; una soglia ritenuta come «la più pertinente riguardo alla realtà attuale della delinquenza giovanile»¹⁵. Al di sotto di detto limite il minore autore di reato incorrerebbe solamente in una risposta d'assistenza educativa di natura civile. Parallelamente essa ha proposto l'affermazione di una presunzione semplice del *discernement* a contare proprio dai dodici anni¹⁶; la cui nozione resterebbe il criterio fondamentale per l'accertamento della responsabilità penale, in assenza del quale l'azione penale sarebbe esclusa¹⁷. Secondo un'ampia corrente dottrinale¹⁸, se la proposta di fissare una soglia minima d'imputabilità ha il merito di aderire all'esortazione contenuta, in particolare, nella richiamata

⁹ Prop. nn° 2 e 15 del rapport Varinard; artt. da 112-1 a 112-7 e 122-3 ss. del progetto di codice dedicato.

¹⁰ Rapport Varinard, prop. n° 14 : «*Maintien de la double compétence du juge des mineurs*».

¹¹ Prop. n° 6 del rapport Varinard; art. 112-5 del progetto di testo cit..

¹² Prop. n° 10 del rapport Varinard, trasposta all'art. 113-4 del progetto di codice dedicato.

¹³ Art. 113-3 dell'articolato cit., secondo quanto affermato dal rapport Varinard, p. 86.

¹⁴ Prop. n° 10 del suddetto Rapport, trasposta all'art. 113-4 del predetto progetto di codice specifico.

¹⁵ Rapport Varinard, prop. n° 8, p. 70 ss..

¹⁶ In effetti, secondo il rapport Varinard, «*Il ne sera plus nécessaire d'établir le discernement du mineur de plus de douze ans qui est présumé.*», prop. n° 9, p. 76.

¹⁷ Cfr. P. Bonfils, *Présentation des préconisations de la Commission Varinard*, AJPénal, n° 1/9 - janvier 2009, Recueil Dalloz, Édition 2009, p. 9 ss..

¹⁸ Al riguardo, cfr. A. Gouttenoire, *Pour une formulation des principes fondamentaux de la justice pénale des mineurs*, cit., p. 13; J. Demaldent-Rabaux, J.-L. Rongé, *La commission Varinard a rendu son rapport...*, in JDJ-RAJS, n° 281, janvier 2009, p. 27.

*Convenzione di New York*¹⁹, la scelta dei dodici anni appare poco coerente rispetto ad altri documenti²⁰. A tal proposito il Commissario ai diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, in seguito alla sua visita in Francia del maggio 2008, ha considerato che «l'età in cui delle sanzioni penali possono essere adottate dovrebbe essere aumentata per avvicinarsi all'età della maggiore età»²¹. In linea con tale auspicio, taluni hanno proposto come scelta ideale la soglia dei sedici anni, che parrebbe altresì coerente con la capacità giuridica già riconosciuta ad ogni persona in sede civile²². In effetti, l'opzione di fissare a dodici anni la soglia di imputabilità è stata criticata anche da numerosi operatori del settore, oltre che da taluni studiosi, per i quali, in tal modo, il sistema penale minorile francese si distanzerebbe dalla maggior parte degli altri sistemi europei²³; inoltre, una simile scelta delimiterebbe ulteriormente il potere di apprezzamento discrezionale che la legislazione vigente attribuisce al giudice, finendo con il non tenere conto del senso teorico della nozione di responsabilità, bensì del suo mero utilizzo²⁴. Tali rilievi critici avevano già orientato il ministro della Giustizia ad abbandonare la proposta avanzata dalla commissione Varinard²⁵, ed a proporre la soglia di tredici anni, infine, risultante nel progetto di *code de la justice penale des mineurs*²⁶. Nello stesso tempo si è proposto di fissare legalmente l'attuale tetto della minore età ai fini della competenza penale al compimento dei diciotto anni²⁷. Al di là della scelta infine operata, che certamente potrà apparire discutibile per il suo carattere di convenzionalità, ciò che appare condivisibile è l'idea di individuare anche per il sistema minorile francese una soglia d'imputabilità, al pari della più parte dei Paesi europei, come stabilito dai testi specifici di riferimento sovranazionale prima richiamati.

¹⁹ In riferimento all'art. 40, co. 3, lett. a, della *Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo* del 1989. In proposito, cfr. Commento generale n. CRC/C/GC/10 su *I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile*, Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite, del 25 aprile 2007.

²⁰ L'art. 4-1 delle *Regole di Pechino*, infatti, precisa: «*Dans les systèmes juridiques qui reconnaissent la notion de seuil de responsabilité pénale, celui-ci ne doit pas être fixé trop bas eu égard aux problèmes de maturité affective, psychologique et intellectuelle*», cit.. Malgrado il valore non vincolante di tali enunciazioni, come si è riscontrato, il Consiglio d'Europa le ha riaffermate nella *Racc. Rec(2008)11* (reg. 4).

²¹ Mémoire de Thomas Hammargerg, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, COMMDH (2008)34, Strasbourg, le 20 novembre 2008, considérant n. 76.

²² Cfr. D. Attias, *Barreau de Paris. Observations sur le rapport Varinard*, cit., p. 17.

²³ Per tutti, cfr. J. Morel-Fauray, *Les propositions de réforme de l'ordonnance de 1945 sous le regard d'un avocat*, AJPénal, Dalloz, n° 1/9 - janvier 2009, p. 15.

²⁴ Cfr. M. Huyette, *Les mineurs de 12 ans doivent-ils être pénalement responsable ?*, in JDJ-RAJS, n° 281, janvier 2009, p. 18.

²⁵ Cfr. Discours du Garde des Sceaux prononcé le 16 mars 2009 à l'occasion de l'inauguration du Centre éducatif fermé de Sainte Ménéhould; doc. disponible on-line, al sito www.presse.justice.gouv.fr/index.php.

²⁶ All'art. 111-1, 1° co..

²⁷ Prop. n° 7 del rapporto Varinard, trasposta allo stesso 1° co. dell'art. 111-1 cit..

Infine, va senz'altro annoverata tra le proposte di riforma valorizzanti il sistema di giustizia minorile, quella prospettiva volta ad estendere la disciplina minorile anche ai giovani adulti, come peraltro esorta la normativa sovranazionale di riferimento. In tale direzione si sono posti taluni recenti progetti di riforma²⁸, uno dei quali proposto da un parlamentare che, curiosamente, dopo breve tempo sarebbe figurato tra i firmatari di un'altra proposta di legge tendente a ridurre la specificità della giustizia minorile²⁹. Mentre il primo dei due testi proponeva di includere in detta categoria i soggetti compresi tra i diciotto e i ventuno anni, l'altro auspicava persino la «creazione di una nuova categoria penale specifica dei “giovani adulti” raggruppante i soggetti compresi tra i diciotto e i venticinque anni, a cui potere estendere l'applicazione delle disposizioni minorili»³⁰.

§ 2. Le ipotesi di valorizzazione della risposta educativo-responsabilizzante.

Sul piano della risposta, le ipotesi che appaiono maggiormente rispondenti alla specificità minorile riguardano indubbiamente la possibilità di valorizzare i vigenti meccanismi di *diversion*, nonché la previsione, insita nella riscontrata ipotesi di ritorno alla risposta “binaria”, di un'abolizione delle *sanctions éducatives* come ideate dal legislatore.

Per quel che attiene a quest'ultimo profilo, tanto nella proposta avanzata dalla commissione Varinard quanto nel progetto di *code de la justice pénale des mineurs* sparirebbero in effetti quasi tutte le *sanctions éducatives* vigenti e, con esse, la maggior parte di incoerenze derivate al sistema sanzionatorio dalla loro introduzione, in precedenza poste in rilievo. In tal modo si concluderebbe la negativa esperienza di tale categoria ibrida di misure, che, come rilevato, ad oggi hanno avuto una scarsa incidenza applicativa. In particolare, nelle succitate proposte di riforma le attuali *sanctions éducatives d'interdiction* non sarebbero applicabili che come pene privative o restrittive di diritti, come lo erano prima del 2002; mentre quella della *confiscation* verrebbe ricondotta alla categoria delle pene. Di contro, quasi tutte le *mesures éducatives* vigenti sarebbero mantenute, seppur sotto in nuovo quadro semantico della sanzione, al punto che si potrebbe sostenere che i richiamati gruppi di lavoro non abbiano affatto rinnegato la bontà e l'importanza di misure

²⁸ Ci si riferisce intanto al rapport Ruetsch, *Prévenir la délinquance des jeunes: un enjeu pour demain*, 18 février 2010, prop. n° 16.

²⁹ Si allude ora al rapport Bénisti, *Prévention de la délinquance des mineurs et des jeunes majeurs*, 25 décembre 2010. Il redattore figurerà tra i firmatari della già riscontrata proposta di legge n° 3132 del 2011.

³⁰ Rapport Bénisti, cit., p. 71 ss..

aventi un contenuto eminentemente educativo, ritenute a ragione maggiormente adeguate alla peculiarità dei soggetti in formazione.

Con riferimento al primo aspetto sopra anticipato, l'ipotesi avanzata da diversi progetti di riforma di incrementare le possibilità di precoce fuoriuscita del minore dal circuito giudiziario-penale, in particolare attraverso il ricorso alle misure di giustizia ripartiva, appare in linea con quanto indicato dalla normativa internazionale in materia. Una simile prospettiva era stata espressamente indicata nel 2008 dal Rapport d'information d'ispirazione parlamentare³¹, prima di essere specificatamente elaborata dalla commissione Varinard, ed ulteriormente sostenuta dal più recente rapport Ruetsch³². In considerazione del profilo di maggiore elaborazione presentato dall'ipotesi di riforma avanzata in sede governativa, l'analisi di seguito condotta interesserà proprio quest'ultima proposta.

La stessa commissione ha raccolto l'esortazione degli organismi internazionali a privilegiare percorsi alternativi alla via penale classica, in particolare attraverso le proposte di «degiudiciarizzare la prima infrazione»³³ e di «incentivare il ricorso alla giustizia riparativa»³⁴, nel quadro di un'evoluzione del ruolo e della stessa concezione della giustizia, orientata alla «risocializzazione dell'autore di reato e alla riparazione della vittima, permettendo il ritorno alla pace sociale»³⁵. Come si è già riscontrato al capitolo precedente, il progetto di codice dedicato si è per diversi aspetti distanziato dal rapport Varinard, del quale in qualche caso non ha raccolto gli inviti ad una maggiore chiarezza e ad adeguare la risposta giudiziaria ai minori, come nel caso della prima tra le due proposte.

La commissione Varinard, inoltre, ha sottolineato l'esigenza di una revisione delle alternative all'azione penale riservata ai minori, al fine sia di renderle più specifiche, sia di evitare che il *parquet* disponga delle misure che non differiscono per denominazione e/o per contenuto da quelle adottate dagli organi giurisdizionali³⁶. Tale obiettivo è stato dunque perseguito anche attraverso la «differenziazione delle denominazioni e dei contenuti delle risposte penali, in relazione all'organo che le adotta.»³⁷. Al fine di renderne più chiaro il sistema, la stessa commissione ha ritenuto opportuno che il futuro codice della giustizia penale minorile possa contenere espressamente, e senza alcun rinvio alle

³¹ Prop. n° 15 del rapport d'information n° 911 dell'Ass. Nat. del 2008, cit..

³² Prop. n° 20 del rapport Ruetsch del 2010, cit..

³³ Tranne che in materia di crimini, prop. n° 16 del rapport Varinard.

³⁴ *Ib.*, «Développement de la justice restaurative à tous les stades de la procédure», prop. n° 27.

³⁵ Rapport Varinard, p. 122.

³⁶ *Ib.*, p. 129.

³⁷ *Ib.*, prop. n° 42.

disposizioni del rito ordinario, un elenco tassativo di dette procedure³⁸. Tali proposte, invece, sono state trasposte nel progetto di codice dedicato³⁹.

In definitiva, tra le misure alternative all'azione penale poste a disposizione del procuratore della Repubblica, sarebbero applicabili, oltre ad un ridotto novero di *stages*, per quel che qui rileva, una sola forma di *réparation*. Nella prospettiva indicata dalla commissione Varinard di sviluppo della giustizia riparativa ad ogni stadio della procedura⁴⁰, la *mesure de réparation* resterebbe applicabile anche nel quadro delle alternative all'azione penale, sotto la forma di una *médiation-réparation* direttamente orientata sulla vittima⁴¹. In coerenza con la constatazione già rilevata nello studio della disciplina vigente, anche secondo la commissione la risposta in parola potrebbe rivelarsi utile, nelle ipotesi in cui l'atto delinquenziale sia il sintomo di una disfunzione in seno alla famiglia. Il ricorso alla misura sottoforma di *médiation familiale* permetterebbe così di avvalersi di una soluzione puntuale ed efficace, per alcuni casi nei quali il passaggio all'atto rileva da una difficoltà che non richiede un sostegno educativo⁴². Per marcare una distinzione con la stessa misura pronunciata dalle giurisdizioni minorili nelle altre fasi della procedura, la commissione ha precisato che, quando essa è ordinata dal *parquet*, l'accompagnamento educativo non sarebbe obbligatorio⁴³. Benché si tratti, come si è riscontrato, di una possibilità di esecuzione già esistente in diritto positivo. La denominazione infine ritenuta dal progetto di codice dedicato, cioè la possibilità di eseguire una *mesure de réparation*⁴⁴, sembra aprire alle diverse modalità applicative già indicate dall'art. 12-1 dell'*ordonnance*. La pronuncia di detta misura necessiterebbe sempre dell'accordo della vittima.

Riguardo alle condizioni necessarie alla pronuncia delle misure alternative all'azione penale previste all'art. 41-1 del *code de procédure pénale*, il progetto di codice dedicato propone opportunamente di fissare a tredici anni l'età minima per la loro applicazione nei confronti di un minore⁴⁵. Altre condizioni generali e specifiche di applicazione della misura sarebbero mantenute, quali le necessità di acquisire il consenso

³⁸ *Ib.*, p. 128.

³⁹ Eccezion fatta, come già riscontrato, per l'«*avertissement final*», art. 212-2 del progetto di codice dedicato.

⁴⁰ Rapport Varinard, prop. n° 27, cit..

⁴¹ *Ib.*, p. 176.

⁴² *Ib.*, p. 130.

⁴³ *Ib.*, p. 176.

⁴⁴ Art. 212-2, 5°, del progetto di codice dedicato.

⁴⁵ Art. 212-1, co. 1, dello stesso testo.

del minore e della convocazione dei suoi rappresentanti legali⁴⁶. Inoltre, qualora il procuratore della Repubblica intenda farvi ricorso, avrebbe sempre l'obbligo di acquisire preliminarmente il consenso dei suddetti rappresentanti legali in forma scritta, allegandone il verbale al fascicolo⁴⁷. In tal modo sarebbe anche salvaguardata la garanzia del principio della presunzione d'innocenza.

In una prospettiva *de iure condendo*, inoltre, è stato proposto il mantenimento della possibilità di applicazione della *composition pénale* nei riguardi dei minori autori di reato⁴⁸. Nell'obiettivo perseguito dalla commissione Varinard di una più chiara graduazione della risposta penale, questa procedura potrebbe essere disposta in tutte le ipotesi di reato, anche dopo la pronuncia de l'«*avertissent final*» prima richiamato⁴⁹. Per la commissione converrebbe limitare le obbligazioni che possono essere inserite nel quadro di quest'altra alternativa all'azione penale a quelle ritenute adatte alla specificità dei minori. In tal senso essa auspicava la redazione di una lista tassativa delle misure applicabili a tal titolo, priva di rinvii al codice di rito, integrante le attuali disposizioni degli artt. 7-2 dell'*ordonnance* e 41-2 del *code de procédure pénale*, escludendo quelle ritenute manifestamente inadatte ai minori⁵⁰. Purtroppo la commissione non si è preoccupata di distinguere tra misure considerabili adatte o inadatte per i minori. Le sue indicazioni-guida, la cui importanza avrebbe forse meritato un maggiore e più puntuale approfondimento, non sono state comunque ritenute dal gruppo di lavoro che ha redatto il progetto di codice dedicato, come testimonia il mantenimento del rinvio alle disposizioni ordinarie⁵¹.

Per il suddetto progetto di codice sarebbe dunque possibile ricorrere alle stesse misure previste dal rito ordinario, alle medesime condizioni vigenti. Il procuratore manterrebbe così la facoltà di ricorrere alle obbligazioni specifiche, tra le altre, dello *stage de formation civique* e della *mesure d'activité de jour*, integrate all'art. 212-5, 1° e 4°, del testo di riforma in parola. Le formalità necessarie per la pronuncia di ogni misura adottata a titolo della *composition pénale*, contenute agli artt. 212-6 a 212-8 del medesimo testo, resterebbero essenzialmente quelle previste dal diritto vigente. Quest'altra proposta di riforma contiene, comunque, due ipotesi di revisione non trascurabili. Intanto, al suo art.

⁴⁶ Art. 212-3, co. 1, seg..

⁴⁷ Art. 212-3, co. 2, seg..

⁴⁸ Prop. n° 30 del rapport Varinard; artt. 212-1, co. 2, ss. del progetto di codice dedicato.

⁴⁹ Come affermato nel rapport Varinard, p. 126 ss..

⁵⁰ *Ib.*, p. 136.

⁵¹ Art. 212-1, co. 2, e 212-5 ss. del progetto di codice dedicato.

212-1, co. 2, si è proposto di fissare a sedici anni l'età minima suscettibile di dare luogo all'applicazione della *composition pénale*. Il che sembra andare in direzione comunque di un adattamento di detta procedura alla specificità dei minori, potendo, in principio, una maggiore capacità di comprensione giustificare il consenso loro richiesto e necessario alla pronuncia della misura⁵²; in tal modo relativizzando il rischio del mancato rispetto della presunzione d'innocenza. L'altra ipotesi di revisione riguarderebbe l'abrogazione della possibilità per il procuratore di ordinare, come obbligazione specifica, il rispetto di una misura di *placement* in comunità precedentemente disposta dal giudice⁵³. Si tratta di uno sforzo di revisione certamente minimo ma tuttavia opportuno, che risolverebbe l'altro aspetto di possibile confusione in precedenza rilevato.

Per il resto, in maniera assai puntuale ed opportuna, le possibili risoluzioni delle problematiche presentate dal sistema sono state individuate, trasversalmente ai diversi progetti di studio e/o di riforma, nell'esigenza di un maggiore e proficuo raccordo tra le diverse agenzie ed istituzioni che a vario titolo si confrontano con il fenomeno della delinquenza minorile, nonché nell'esigenza di maggiori e più adeguate risorse umane e finanziarie funzionali ad utilizzare al meglio gli strumenti normativi esistenti. In tal senso, emblematicamente concludevano due rapporti di studio, secondo cui, peraltro, non vi è alcun bisogno di legiferare modificando ancora una volta l'*ordonnance* per fronteggiare efficacemente la delinquenza minorile⁵⁴.

Una prospettiva, questa, che potrà verosimilmente essere realizzata dalla nuova maggioranza di governo recentemente insediatasi. In effetti, nell'ambito dei diversi punti programmatici della recentissima circolare del nuovo Ministro della Giustizia⁵⁵, tra i principi direttivi posti a fondamento della nuova politica penale vi figura riaffermato, forse non casualmente, anche quello della «specializzazione della giustizia minorile».

Sezione 2. Le proposte di riforma in Italia per una differenziazione del trattamento penale.

⁵² Art. 212-7 seg..

⁵³ All'opposto, il rapport Varinard aveva proposto di mantenere tale possibilità, p. 135.

⁵⁴ A motivo della loro comparsa ed appartenenza a due periodi e maggioranze politiche differenti, si fa riferimento al rapport Lazerges-Balduyck, *Réponses à la délinquance des mineurs*, avril 1998, cit., in particolare alla sua *Conclusion*; e allo stesso rapport Lachaud, *Traitement judiciaire de la délinquance des mineurs*, avril 2011, cit., p. 19 e 35 ss., che, malgrado tale affermazione, lo si è visto, ha tendenza repressiva.

⁵⁵ Circulaire CRIM n° 2002-16/E-19.09.2012 *de politique pénale* du 19 septembre 2012, n° NOR : JUS D 1234837C.

Anche in riferimento all'ordinamento italiano è possibile rilevare delle opposte tendenze di riforma, sotto i diversi profili dell'affermazione dei principi (§ 1), della previsione e dell'applicazione della risposta a carattere educativo-responsabilizzante (§ 2).

§ 1. Principi e presupposti di legittimazione per l'applicazione delle risposte.

Numerosi progetti di riforma a carattere generale o di settore, promosse in sede governativa o parlamentare, hanno ritenuto di non intervenire sulla soglia d'imputabilità fissata dal codice penale, rilevandone una sua sostanziale validità, anche in rapporto alle caratteristiche soggettive dei minori. Taluni di essi, tuttavia, hanno avanzato l'ipotesi di una maggiore esplicitazione del contenuto della «capacità di intendere e di volere» di cui allo stesso 1° co. dell'art. 98 del richiamato testo generale, proponendone la sua sostituzione con le locuzioni di «maturità sufficiente per rendersi conto della illiceità del fatto e per comportarsi in conformità a tale consapevolezza»⁵⁶, ovvero di «capacità di comprendere il significato del fatto o di agire in conformità con tale valutazione»⁵⁷ riferite sempre al momento della commissione del fatto. Se tale proposta di modifica può apparire ininfluenza rispetto all'accertamento della responsabilità penale del minore, che in definitiva continuerebbe a fare riferimento agli attuali concetti di “maturità/immatùrità”, essa avrebbe una significativa conseguenza nel riconoscimento di una maggiore attenuazione di detta responsabilità in termini di quantificazione della pena applicabile, di cui gli stessi testi di riforma hanno prospettato una cospicua riduzione, secondo un criterio di tipo scalare, ordinato su due distinte classi d'età, ovvero su una fascia unica⁵⁸; tranne che per il progetto Grosso, che ha proposto una misura fissa della metà per tutti i minori⁵⁹. Una prospettiva che appare condivisibile, in quanto sancisce maggiormente la distinzione del minore dall'adulto, la quale, peraltro, avvicinerrebbe il sistema italiano a quanto previsto sul punto dall'ordinamento francese e precedentemente riscontrato.

Con altrettanto favore può essere accolta l'indicazione avanzata dalla stessa commissione Grosso, secondo cui, in sede di riforma si potrebbero affrontare prospettive di

⁵⁶ Così il D.d.L. n. 960 (Ricci e altri), *Nuove norme sulla giustizia minorile*, del 3 ottobre 1984, art. 11; e il D.d.L. n. 1742/S (Martinazzoli), *Riforma del sistema della giustizia minorile*, del 24 marzo 1986, art. 63.

⁵⁷ Così la Proposta di legge n. 2038/S (Riz e altri), *Riforma del libro I del codice penale*, del 2 agosto 1995, art. 86; il progetto Grosso, *Progetto preliminare di riforma del codice penale*, cit., art. 95; nonché il c.d. progetto Pisapia per la *riforma del codice penale*, del 14 maggio 2007.

⁵⁸ Individuati nella misura di 2/3 per i minori di sedici anni e della metà per gli ultra-sedicenni, per il progetto Ricci e Riz, cit.; da un 1/3 alla metà per il progetto Martinazzoli, cit.; in misura analoga per gli infra-sedicenni, mentre rimarrebbe invariata la diminuzione per l'altra categoria di minori, per il prog. Pisapia, cit..

⁵⁹ Prog. Grosso, cit., art. 105, co. 3.

razionalizzazione e di coordinamento fra i diversi istituti previsti dal codice penale e dal d.P.R., ove contemplare anche una cauta espansione – con restrizioni atte a salvaguardare irrinunciabili esigenze general-preventive – nei confronti dei “giovani adulti” della sfera di applicazione delle disposizioni di diritto penale e processual-penale minorile⁶⁰. In tale direzione era orientato il disegno di legge che proponeva di estendere alla categoria dottrinale dei “giovani adulti” talune delle attenzioni che l’ordinamento riserva ai minori, ed in specie l’estensione dell’applicazione della circostanza attenuante *ex art. 62* del codice penale agli imputati dai diciotto ai ventuno anni⁶¹. Partendo dalla considerazione che spesso i reati di cui si rendono colpevoli i minori sono commessi in gruppi ove sono presenti e corresponsabili maggiorenni che in realtà si differenziano in età solo per pochi mesi o addirittura pochi giorni, la proposta di riforma in parola riteneva poco equilibrata la norma che indirizza taluni degli imputati verso la specifica giurisdizione del tribunale per i minorenni, pronta a considerare le diversità proprie al giovane colpevole, e tal’altri al tribunale ordinario senza che l’ordinamento faccia alcuno sforzo di comprensione nei confronti del giovane maggiorenne mai in precedenza resosi responsabile di condotte penali. A tal scopo la proposta in questione mirava a diminuire la pena da irrogare creando una nuova attenuante comune: l’essere il colpevole, che non abbia riportato precedenti condanne, di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno. Si può facilmente notare come il dato di fondo che sostiene le valutazioni proprie a quest’ultima proposta di legge sia in realtà comune al riscontrato coevo D.d.L. Biondi-Costa, ossia una sostanziale affinità tra i giovani a cavallo della soglia di maggiore età. Che il soggetto sia diciassettenne o diciannovenne, la condotta imputata, il grado di responsabilità assunto tende ad essere uniforme. Ciò che differisce è la scelta di politica criminale: nel secondo caso si tende ad equiparare gli ultra-sedicenni ai giovani maggiorenni che frequentano i loro stessi gruppi; nel primo, all’inverso, si depreca l’ingiustizia di un trattamento fin troppo rigido nei confronti di un ragazzo appena maggiorenne, ipotizzando la creazione di un’ulteriore categoria di giovani tra i diciotto e i ventuno anni a cui riservare il medesimo trattamento di un minore⁶². Si tratta di importanti iniziative, volte a richiamare l’attenzione

⁶⁰ Cfr. S. Larizza, *Il diritto penale dei minori*, cit., p. 502.

⁶¹ Proposta di legge n. 2119/C (Siniscalchi ed altri) recante *Modifica all’articolo 62 del codice penale in materia di riconoscimento di attenuante per il colpevole di età compresa fra i diciotto ed i ventuno anni non gravato da precedenti condanne*, del 18 dicembre 2001.

⁶² Cfr. P. Strano, *L’evoluzione concettuale e normativa del principio di responsabilità penale del minore in Italia ed in Francia*, cit., p. 178 ss..

del legislatore alle esortazioni contenute al riguardo nei diversi testi di riferimento sovranazionale, che danno ragione di quanto già argomentato a proposito dell'odierno prolungamento del periodo adolescenziale e dell'esigenza, dunque, di potere differenziare il trattamento giudiziario e sanzionatorio adeguandolo al caso concreto.

Più che mai opportuna è la posizione espressa dai due richiamati progetti di riforma di settore, a proposito dell'esigenza di un rafforzamento della giurisdizione minorile, della quale è indispensabile garantire specializzazione ed autonomia rispetto alla giurisdizione ordinaria⁶³. Una prospettiva di salvaguardia delle prerogative di composizione e di competenza assunte nel tempo che sembra garantita e altresì valorizzata dalla già riscontrata ipotesi di istituzione di un "tribunale per il minore e per la famiglia"⁶⁴, il quale trova un sostenitore nel più recente progetto di riforma, attualmente all'esame del Parlamento⁶⁵. Benché suscettibile di opportuni miglioramenti, il tribunale per i minorenni, così come integrato dalla riforma del 1956 che ne ha determinato l'attuale assetto, rappresenta tutt'oggi un valido sistema per cultura e scientificità, rispondente alle esigenze e alle problematiche poste da una popolazione infantile e giovanile che indubbiamente si è modificata, ma, come già evidenziato, in direzione opposta a quella ipotizzata dai progetti di riforma presi in esame al capitolo precedente. Si tratta del modo più efficace, fino ad oggi escogitato, per affrontare la "complessità" dei fatti e dei comportamenti umani, i quali, per loro natura, mal sopportano riduzioni di tipo opportunistico o puramente pragmatico. D'altra parte, la validità dell'attuale giurisdizione minorile è stata più volte sottolineata dalla Corte costituzionale, individuandola come istituto fondamentale che concorre alla realizzazione del principio di particolare protezione che l'art. 31, co. 2, C. garantisce alla gioventù⁶⁶. Ed il principio della sua specializzazione, e dei diversi attori che si occupano dei minori, come si è riscontrato, è particolarmente sostenuto dalla legislazione specifica di riferimento sovranazionale.

Nell'ambito del progetto per le riforme costituzionali licenziato dalla Commissione bicamerale⁶⁷, la quale ha dedicato ampio spazio ai problemi della giustizia, si era avanzata

⁶³ Come affermato nelle *Relazioni* ai testi del D.d.L. n. 960 del 1984, cit., e del D.d.L. n. 1742/S del 1986, cit.

⁶⁴ Si allude al D.d.L. n. 1673/S del 1986, cit..

⁶⁵ Si allude qui al D.d.L. n. 2441/S (Garavaglia e altri), *Istituzione del tribunale per i minorenni e per la famiglia*, del 10 novembre 2010, anch'esso attualmente all'esame della Commissione Giustizia del Senato.

⁶⁶ Corte cost., 8 febbraio 1966, n. 10, in *Giur. cost.*, 1966, p. 119, cit.; n. 49/1973, cit.; 16 aprile 1975, n. 83, in *Giur. cost.*, 1975, p. 792, cit.; n. 222/1983, cit..

⁶⁷ Si allude alla Commissione bicamerale *per le riforme costituzionali*, istituita nel gennaio del 1997, che ha approvato il proprio progetto di riforma costituzionale il 4 novembre 1997.

l'ipotesi di introdurre nell'ordinamento giuridico penale, accanto a quello "di bene giuridico costituzionalmente rilevante", il "principio di offensività"⁶⁸, quali assi portanti di un "diritto penale minimo" da tempo auspicato da parte della dottrina⁶⁹. Una disposizione indicata, a ragione, tra «i punti più qualificanti della complessiva riforma della giustizia [...] in grado di favorire quel processo di avvicinamento tra i cittadini ed il sistema giudiziario [...]»⁷⁰. In altri termini, affinché la sanzione penale sia irrogata come *extrema ratio*, occorre definire un parametro in modo che il legislatore possa, non soltanto adeguare l'entità della sanzione, ma anche «individuare le caratteristiche del bene da sottoporre a tutela, al fine della valutazione del disvalore da attribuire all'atto lesivo e di apprestare un adeguato bilanciamento degli interessi da regolare»⁷¹. Il principio prefigurato al secondo comma del testo in parola, peraltro riproposto recentemente dal richiamato progetto Pisapia⁷², sarebbe così rivolto alla giurisdizione, in modo che comportamenti astrattamente puniti come reato, ma dai quali non deriva un evento dannoso o di pericolo, non possano essere oggetto di sanzione penale.

Si tratta di una prospettiva di riforma generale indubbiamente apprezzabile, che andava ben oltre quanto già reso possibile dalla disposizione di cui all'art. 27 del d.P.R., potendo configurare un'ulteriore ipotesi di archiviazione del procedimento, che avrebbe probabilmente favorito il ricorso ad ulteriori forme di *diversion* funzionali alla realizzazione del principio di rapida estromissione del minore dal circuito giudiziario. In tal modo contribuendo alla riscontrata relativizzazione in concreto del principio di obbligatorietà dell'azione penale. Occorre osservare, tuttavia, che la commissione Riccio in ultimo incaricata della riforma del codice di procedura penale⁷³ non è intervenuta sul richiamato principio sancito all'art. 112 C., ritenendo che «la rigidità del principio costituzionale ed il clima politico non consentono di avanzare proposte alternative all'azione pubblica»⁷⁴.

⁶⁸ Approvato dalla Commissione il 4 novembre 1997, ai suoi primi due commi, l'art. 129 del suddetto progetto stabiliva che «1. Le norme penali tutelano beni di rilevanza costituzionale. 2. Non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività.». [Giova osservare che detta disposizione apriva la Sezione II dedicata alle «Norme sulla giurisdizione».]

⁶⁹ Secondo un'importante linea di pensiero della dottrina penalistica risalente alla filosofia illuministica rappresentata, fra gli altri, da Cesare Beccaria.

⁷⁰ Cfr. M. Boato, *Le prospettive penalistiche della bicamerale: Art. 129-133 e relazione al progetto per le riforme istituzionali*, in *Ind. pen.*, 1998, p. 305.

⁷¹ *Ib.*, p. 306.

⁷² Art. 43 del progetto Pisapia, cit..

⁷³ Si fa riferimento alla commissione Riccio, di *riforma del codice di procedura penale*, del 2006.

⁷⁴ Così nella *Relazione* di accompagnamento al suddetto progetto.

Alla prospettiva di riordino del sistema sanzionatorio riservato ai minori, oggetto di riflessione del paragrafo seguente, la richiamata commissione Grosso ha anteposto una disposizione, che appare ispirata ed integrante i principi costituzionali della protezione della gioventù e della finalizzazione in senso educativo della risposta, i quali sono stati assunti a parametro di riferimento per l'applicazione di ogni misura di carattere giudiziario-penale⁷⁵. Tale ipotesi di inserimento nell'ambito del codice penale di detti principi-guida della giustizia minorile, ancorché già esistenti, appare opportuna, in quanto porrebbe ancor più in rilievo la specificità della condizione minorile e l'esigenza di riservare loro un trattamento diversificato rispetto a quello previsto in via ordinaria.

§ 2. Verso un sistema sanzionatorio specifico orientato in senso educativo.

In direzione di un'auspicabile prospettiva di diversione radicale dal processo, analoga a quella sopra indicata, andavano due distinte proposte contenute nei progetti di riforma di settore. Si tratta dell'ipotesi di istituire una forma di «ammonizione» per i minori di anni diciotto, che avrebbe consentito al giudice di «astenersi dal pronunciare condanna o rinvio a giudizio in considerazione della scarsa rilevanza sociale del fatto o del pregiudizio che la pena potrebbe causare alla personalità dell'imputato», tranne che in presenza di delitti di una certa gravità espressamente stabiliti⁷⁶. Benché la misura fosse stata proposta in sostituzione del vigente istituto di cui all'art. 169 del codice penale, rispetto al quale avrebbe scontato peraltro un ambito applicativo più ristretto, tuttavia, essa appare degna di interesse dal momento che in cui indicava chiaramente all'organo giudicante, in un ipotetico conflitto tra esigenze punitive statuali e bisogni evolutivo-educativi del minore, la preminenza dell'interesse di quest'ultimo⁷⁷. Un principio che, come si è riscontrato, più tardi sarebbe stato affermato da tutti i testi di riferimento sovranazionale, a carattere generale e specifico. Con altrettanto favore può essere accolta la proposta governativa di ricorrere all'istituto della «impromovibilità dell'azione penale in caso di non rilevanza sociale del fatto», nei casi di reati di lieve entità, «quando le circostanze del fatto ne evidenziano la non rilevanza sociale»⁷⁸. Tale ipotesi, che, come già anticipato, sembra antesignana della misura poi istituita dal legislatore dell'88 all'art. 27

⁷⁵ Art. 104 del testo infine licenziato dal prog. Grosso, cit..

⁷⁶ Dalla lettura combinata degli artt. 12, co. 1, e 9 del progetto Ricci, cit..

⁷⁷ Cfr., L. Lanza, *La competenza penale*, in A. Germanò (a cura di), *La riforma della giustizia minorile in Italia*, Atti del convegno, Unicopli, Milano, 1986, p. 86.

⁷⁸ Art. 65 del progetto Martinazzoli, cit..

del testo speciale in vigore, della quale peraltro recava due dei suoi tre presupposti applicativi individuati nella «tenuità delle conseguenze» e nella «occasionalità del comportamento» (1° co.), intendeva rispondere espressamente ad una finalità deflattiva (2° co.), che, come già detto, avrebbe consentito di concretizzare maggiormente il vigente principio di minima offensività dell'intervento penale nei riguardi dei minori.

Si è accennato sopra all'innovativa proposta avanzata dalla commissione Grosso di sistematizzare e specificare maggiormente il sistema sanzionatorio minorile. Nell'ipotesi di riforma del codice penale, essa aveva previsto la creazione di un Titolo V destinato al «Trattamento dei minori imputabili», ove ricondurre in un *corpus* normativo unitario tutti gli istituti sanzionatori e non applicabili a tali soggetti, ivi compresi quelli aventi natura sostanziale e introdotti dalla riforma della disciplina processuale del 1988⁷⁹. Rispetto alle singole fattispecie ivi collocate e che rilevano ai fini della presente riflessione, oltre alla misura della *messa alla prova* di cui si sono già posti in rilievo le modifiche in senso repressivo, il progetto in esame aveva recepito l'istituto del *perdono giudiziale*, con una variazione tanto significativa quanto opportuna sul piano simbolico, data dal fatto che la pronuncia del beneficio fosse espressamente una «sentenza di affermazione di responsabilità»⁸⁰. Detta modifica si accompagnava ad una maggiore tassatività dei presupposti applicativi, soprattutto in ordine alla tipologia di reati che ne potevano permettere o escludere la concessione (co. 2), che peraltro estendeva ulteriormente l'ambito di applicazione della misura. Dell'istituto dell'*irrelevanza del fatto* non proponeva variazioni degne di rilievo, se non nell'ipotesi di ridenominazione in «non punibilità per particolare tenuità del fatto»⁸¹. All'infuori di detti profili, la commissione non apporta ulteriori innovazioni in termini di nuove risposte da riservare al minore autore di reato, se non in tema di *misure di sicurezza* oggetto di analisi successiva. Nel progetto redatto dalla commissione, la stessa pratica di *mediazione* rimaneva confinata nell'ambito dell'istituto della *messa alla prova*, alle stesse forme e condizioni⁸² previste dalla disciplina vigente.

Sotto questo profilo, numerose proposte di legge hanno preso in considerazione l'ipotesi di introdurre la *mediazione penale* nell'ordinamento italiano, sì da dotare l'istituto di un quanto mai opportuno rilievo legislativo autonomo, anche nell'ottica di una maggiore considerazione e tutela della vittima del reato, come imposto dagli impegni di natura

⁷⁹ Cfr. D. Pulitanò, *Quale riforma per la giustizia penale minorile?*, cit., p. 742.

⁸⁰ Art. 108, co. 1, del progetto Grosso, cit..

⁸¹ Art. 107, del medesimo testo cit..

⁸² Art. 109, co. 4, seg..

sovranaazionale⁸³. Lodevoli iniziative in tal senso sono quelle promosse dai deputati Valpiana e Pisapia del 2001⁸⁴ e Lucidi e altri presentata l'anno seguente⁸⁵. In particolare, la prima tra queste prevedeva l'attribuzione all'autorità giudiziaria della facoltà di avviare, con il consenso delle parti, la "mediazione-conciliazione" in alternativa all'azione penale, nell'ipotesi che fosse possibile il raggiungimento di un triplice risultato: l'eliminazione del pregiudizio subito dalla vittima; la ricomposizione del disordine sociale; ed il suo reale contributo al recupero sociale dell'autore del reato⁸⁶. La seconda, oltre a mantenere l'ipotesi di un intervento mediativo nel quadro della *sospensione del processo con messa alla prova*⁸⁷, proponeva in maniera innovativa di introdurre all'art. 9 del d.P.R. un comma *2-bis* attribuyente la facoltà al pubblico ministero e al giudice la facoltà di disporre un'attività di mediazione, in ogni stato e grado del procedimento, d'ufficio o su richiesta dell'indagato o imputato, dell'esercente la potestà genitoriale, della parte lesa o dei servizi minorili (art. 1), nella direzione peraltro indicata dalla dottrina⁸⁸. Ed ancora, al fine di consacrare l'eventuale esito positivo della *mediazione* condotta ai sensi della predetta disposizione, l'inserimento di un comma *1-bis* attraverso cui il titolare dell'accusa possa richiedere al giudice di emettere sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, per intervenuta remissione della querela o per altra causa (art. 2). In pratica, con quest'altra ipotesi, si provvedeva a sancire quanto già in uso nella prassi applicativa. Al di là delle differenze presentate dalle diverse proposte di legge succintamente prese in esame, la prospettiva di una previsione normativa della *mediazione penale* ha senz'altro il merito, riconosciuto dalla riscontrata legislazione internazionale e comunitaria, di essere valido strumento di risoluzione dei conflitti, attraverso una risposta di giustizia ripartiva favorente la responsabilizzazione dell'autore del reato, l'aumento del senso di sicurezza individuale e collettivo, nonché il rafforzamento del patto sociale e l'adesione a valori condivisi.

Vanno, infine, accolte favorevolmente tutte quelle ipotesi di riforma che hanno prospettato un superamento dell'attuale sistema del «doppio binario», ossia l'applicazione

⁸³ In questo senso andava, tra gli altri, il D.d.L. n. 2464/S, *Legge quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime dei reati*, del 1° agosto 2003, volto a recepire la *Decisione quadro 2001/220/GAI*, cit..

⁸⁴ Proposta di legge n. 1485/C (Valpiana e Pisapia), *Introduzione della mediazione giudiziaria nel procedimento minorile*, del 2 agosto 2001; la quale è stata successivamente ripresentata con pari oggetto nella Proposta di legge n. 4733 del 20 febbraio 2004.

⁸⁵ Proposta di legge n. 2705/C (Lucidi e altri), *Norme concernenti la mediazione penale nel processo minorile*, del 6 maggio 2002; anch'essa riproposta all'attenzione del Parlamento con progetti di legge n. 1499/C (Lucà e altri) del 27 luglio 2006 e n. 1687/C del 22 settembre 2006, recanti analogo oggetto.

⁸⁶ Cfr. E. Zappalà, *I progetti di riforma del processo penale minorile in Italia*, cit., p. 54.

⁸⁷ Artt. 3 e 5 della suddetta proposta di legge del 2002.

⁸⁸ In tal senso, cfr. V. Patanè, *I progetti di modifica del sistema processuale penale minorile*, cit., p. 340 ss..

di pena e di *misura di sicurezza* al medesimo soggetto riconosciuto colpevole e pericoloso. Si sono già posti in precedenza gli aspetti problematici di quest'ultima tipologia di misure introdotte dal codice penale del 1930. La suddetta prospettiva che mira alla risoluzione di detti aspetti, già auspicata dalla dottrina più autorevole⁸⁹, è stata ribadita da pressoché tutti i testi di riforma generale e di settore sopra richiamati. Se taluni si sono spinti ad ipotizzarne la radicale eliminazione applicativa per i minori⁹⁰, i più ne hanno inteso relegare l'operatività ai soli soggetti non imputabili⁹¹, avendone in qualche caso operato una previa opportuna riformulazione terminologica e dei presupposti applicativi. Così ne è stata proposta la loro sostituzione con quella ritenuta più appropriata di «misure di controllo, cura e sostegno rieducativo»⁹², ovvero di «misure di cura e/o di controllo»⁹³. Dette misure sarebbero state applicabili, dunque al minore non imputabile per incapacità di intendere e di volere, autore di reato riconosciuto socialmente pericoloso⁹⁴. In linea con certa dottrina, pur aderendo alla prospettiva di abolizione del «doppio binario» e mantenendo l'attuale denominazione di *misure di sicurezza*, il progetto Grosso aveva proposto di sostituire al concetto della pericolosità, ritenuto di dubbio fondamento empirico, con quello meno stigmatizzante di “bisogno di trattamento”. Tale proposta merita accoglimento, sia sul piano terminologico, sia su quello sostanziale della determinazione dei presupposti e del contenuto delle misure: ciascuna costruita e da applicare come risposta ad un particolare e comprovato bisogno di trattamento (terapeutico, disintossicante e/o, per quel che qui rileva, educativo). In una pur apprezzabile posizione, per così dire, intermedia tra quelle appena riscontrate e la disciplina attuale si era mantenuto il progetto di riforma di settore promosso in sede governativa, che ne confinava l'applicazione ai minori non imputabili perché infra-quattordicenni e riconosciuti incapaci di intendere e di volere⁹⁵, nonché a quelli compresi tra i dodici e i quattordici anni resisi autori di gravi delitti e dichiarati socialmente pericolosi (co. 2 seg.). Si tratta di una prospettiva rispondente ad un criterio di residualità applicativa delle *misure di sicurezza* nei confronti dei minorenni, che, come si è

⁸⁹ Per tutti, cfr. Musco F., *Misure di sicurezza e pericolosità: profili di riforma*, in Vassalli G. (a cura di), *Problemi generali di diritto penale. Contributo alla riforma*, Giuffrè, Varese, 1982, p. 178.

⁹⁰ Il riferimento è al progetto Ricci, cit..

⁹¹ Così per il progetto Pagliaro, *Schema di delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice penale*, del 1991, e per il progetto Riz, cit..

⁹² In questi termini riformulate dal progetto Nordio di *riforma del codice penale 2005*.

⁹³ Nel caso del progetto Pisapia, cit..

⁹⁴ In specie, per i progetti Pagliaro, Riz e Pisapia, cit..

⁹⁵ Il riferimento è al progetto Martinazzoli, art. 67, co. 1, cit..

riscontrato, avrebbe orientato lo stesso legislatore processuale dell'88, seppur con esiti inevitabilmente meno spinti. Per tutte le richiamate ipotesi di riforma, nei confronti dei minori imputabili si sarebbe così potuto applicare misure sanzionatorie e non, sui soli presupposti della colpevolezza e dell'imputabilità, in una prospettiva decisamente più chiara, che, pur presupponendo il rimprovero di colpevolezza, nella scelta delle risposte fosse esclusivamente orientata all'obiettivo dell'educazione del minore⁹⁶.

Benché nessuna delle ipotesi di riforma avanzate si sia preoccupata di adeguare la disciplina penale anche sotto il profilo dei precetti e delle pene edittali⁹⁷, come invece sarebbe stato auspicabile, e si sia persa l'opportunità *de iure condendo* di un pur necessario ampliamento del ventaglio di risposte specifiche a carattere eminentemente educativo, traendo vantaggio proprio dalle esperienze legislative straniere⁹⁸, nondimeno, appare indubbio che le richiamate prospettive vadano considerate tutt'oggi tese a rafforzare un sistema sanzionatorio specialmente ideato in relazione alla peculiarità minorile, e pertanto orientato in senso più marcatamente educativo.

⁹⁶ Cfr. *Relazione di accompagnamento al progetto Grosso*, cit.. Dello stesso avviso, V. Patanè, *Le prospettive di riforma della responsabilità penale in Italia*, cit., p. 227.

⁹⁷ Se si esclude il già riscontrato intervento minimo proposto sul punto dal progetto Grosso, cit..

⁹⁸ In favore di una simile prospettiva, cfr. V. Patanè, *L'individualizzazione del processo penale minorile*, cit., p. 182 ss.; Id., *I progetti di modifica del sistema processuale penale minorile*, cit., p. 348 s.; Id., *Imputabilità minorile, misura e qualità della risposta penale*, cit., 128 ss.; Id., *Le prospettive di riforma della responsabilità penale*, cit., p. 225 ss.; S. Larizza, *Il diritto penale dei minori*, cit., p. 504.